Articolo 44

Permesso d'esercizio nella procedura federale coordinata

[1] La procedura si svolge conformemente all'articolo 41, sempreché tale articolo non disponga diversamente.

[2] L'autorità direttiva consulta in ogni caso l'Ufficio federale:
a. se l'azienda intende iniziare anticipatamente l'attività aziendale;
b. al momento del collaudo dell'azienda o dell'impianto.

[3] Se il collaudo rivela lacune, l'autorità direttiva applica l'articolo 43 capoverso 2. Essa consulta l'Ufficio federale per stabilire le condizioni necessarie nel permesso d'esercizio per proteggere la vita e la salute dei lavoratori.

Capoversi 1 e 2

Se, per la costruzione o la trasformazione di un'azienda o di impianti, l'autorità direttiva ha rilasciato un'approvazione dei piani di prima istanza nella procedura federale coordinata, conformemente all'articolo 7 capoverso 4 LL e all'articolo 41 della presente ordinanza, la stessa autorità rilascia anche il necessario permesso d'esercizio.

L'approvazione dei piani e il permesso d'esercizio sono decisioni in quanto atti amministrativi che regolano situazioni concrete e che si fondano sul diritto pubblico.

La procedura per il rilascio del permesso d'esercizio si svolge conformemente alla procedura di approvazione dei piani nella procedura federale coordinata ai sensi dell'articolo 41 della presente ordinanza. Il capoverso 4 di tale articolo stabilisce esplicitamente che le altre prescrizioni della legge sul lavoro e della presente ordinanza si applicano all'approvazione dei piani nella procedura federale coordinata. Anche per ragioni di parità di trattamento delle aziende si applicano quindi senza restrizioni le consuete esigenze formali e di sicurezza per la protezione della vita e della salute dei lavoratori (v. commento dell'art. 43 OLL 4).

Quale condizione per il rilascio di un permesso d'esercizio, anche nella procedura federale coordinata deve essere effettuato un esame sul posto (collaudo dell'oggetto) volto ad accertare se gli impianti costruiti siano conformi all'approvazione dei piani. L'Ispezione federale del lavoro, quale autorità specializzata per la protezione dei lavoratori, deve in ogni caso essere consultata dall'autorità direttiva.

Quest'ultima decide, in base alle pertinenti disposizioni (LL, LAINF, LSPro, ecc.), se l'INSAI, gli organi d'esecuzione cantonali o le organizzazioni specializzate debbano essere invitati al collaudo e a presentare un corapporto.

L'autorità specializzata (Ispezione federale del lavoro) indica nel suo rapporto il risultato del collaudo in relazione alla protezione dei lavoratori. D'intesa con l'autorità direttiva, il permesso d'esercizio è rilasciato direttamente o altrimenti il rapporto è integrato in un permesso d'esercizio globale dell'autorità direttiva conformemente agli articoli 62a e 62b LOGA.

Se dal sopralluogo e dal collaudo risultano gravi lacune degli impianti o di una loro parte, in seguito alle quali essi non adempiono complessivamente le esigenze legali e/o minacciano direttamente e seriamente la vita e la salute dei lavoratori, il lavoro nell'edificio e nei locali o nelle installazioni dell'azienda interessati deve, in base agli articoli 77 OLL 1 e 67 OPI, essere interrotto o limitato a titolo preventivo a meno che così facendo non si accresca il pericolo.

Provvedimenti di tale portata devono essere emanati sotto forma di decisioni. La procedura è stabilita in ogni singolo caso d'intesa tra l'autorità direttiva, l'autorità specializzata e l'autorità cantonale. L'autorità competente comunica in particolare al datore di lavoro o al committente se e in che misura l'attività può proseguire. Il permesso d'esercizio è rilasciato solo dopo che è stata eliminata la lacuna esistente.

Capoverso 3

Se dal sopralluogo e dal collaudo di edifici, locali e impianti risulta che le esigenze relative alla protezione della salute e alla sicurezza del lavoro sono ampiamente adempiute e si rilevano soltanto lacune di piccola e media entità, il permesso d'esercizio può essere rilasciato alle dovute condizioni (v. commento dell'art. 43 OLL 4).
Se nell'ambito del progetto sono stati costruiti impianti supplementari soggetti all'obbligo di approvazione, che al momento dell'approvazione dei piani non erano prevedibili o non sono stati presentati, l'autorità direttiva competente decide se sia necessaria una procedura d'approvazione dei piani successiva. Conformemente all'articolo 41 OLL 4, l'Ispettorato federale del lavoro deve essere invitato a collaborare.

Simili casi devono essere valutati secondo le indicazioni seguenti.

Se dalle ispezioni sul posto e dai collaudi risulta che l'azienda adempie in larga misura le esigenze in materia di protezione della protezione della salute e dei lavoratori, i piani dovranno essere presentati posteriormente, se necessario in forma corretta. In assenza di lacune importanti e se tutte le condizioni sono soddisfatte, si può passare direttamente alla procedura per il rilascio del permesso d'esercizio (combinazione delle procedure di approvazione dei piani e di rilascio del permesso d'esercizio). Nella decisione si devono elencare i piani presentati posteriormente e il verbale di collaudo in forma riassuntiva, che dev'essere evidenziato in quanto parte dell'approvazione dei piani.
Se le ispezioni e i collaudi mettono in evidenza lacune di piccola e media entità, i piani devono essere adattati in conseguenza e sottoposti il più presto possibile alle autorità. Dopo l'accettazione dei piani, si può rilasciare un permesso provvisorio d'esercizio. Per motivi di procedura e di economia amministrativa, l'approvazione dei piani dovrebbe essere integrata nel permesso provvisorio d'esercizio. Qui saranno inserite le condizioni necessarie all'eliminazione delle lacune esistenti, concedendo a tale scopo un equo margine di tempo. Il permesso definitivo di esercizio potrà essere rilasciato una volta soddisfatti i presupposti legali e le condizioni e gli oneri decisi successivamente.
Se le ispezioni e i collaudi mettono in evidenza lacune gravi dell'impianto, o di parti dello stesso, che non soddisfano nel complesso le esigenze legali, e/o che mettono in pericolo la vita o la salute dei lavoratori, non si potrà iniziare nessuna attività, se non un'attività limitata, nell'impianto o nelle corrispondenti parti dello stesso (arresto totale o parziale dell'esercizio). L'autorità competente deve immediatamente comunicare al datore di lavoro o al committente dell'opera, mediante decisione, se l'attività può essere iniziata o proseguita e, in caso affermativo, in quale misura. Subito dopo seguirà la procedura normale secondo gli articoli 7 LL e 37 e seguenti della presente ordinanza. Vista la gravità delle lacune e l'entità potenziale del danno, non si deve rinunciare ad una approvazione a posteriori, e per quanto possibile completa, dei piani. Poiché questa procedura comporta notevoli costi per il datore di lavoro o il committente dell'opera, essa sarà limitata a quegli impianti, o parti dell'azienda, che presentano effettivamente un pericolo elevato e alle loro immediate vicinanze.